



TRIBUNALE DI MODENA

Modena, 1 febbraio 2023

Prov. N. 29
Trib. Prot. n. 31 inr del 13.2.2023
Proc. Prot. n. 2652 del 13.2.2023 - OS. Rec 18
Anno 2023 Tit. 1 Cl. 1 Fasc. 85
Allegati: 1 7 4 FG6

Protocollo d'intesa per il deposito e comunicazione degli atti di impugnazione in ambito penale.

TRA

Tribunale di Modena rappresentato dal Presidente del Tribunale dott. Pasquale Liccardo anche quale coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace e dal Dirigente Amministrativo dott.ssa Luigina Signoretti

E

Procura della Repubblica di Modena rappresentata dal Procuratore della Repubblica dott. Luca Masini e dal Dirigente Amministrativo - reggente - dott.ssa Luigina Signoretti

PREMESSA

La legge 30.12.2022, n. 199, di conversione del D.L. n. 162/2022, (in G.U. 30.12.2022 n. 304), in vigore dal 31.12.2022, ha apportato significative modifiche al regime transitorio delle norme introdotte dal D. Lgs. n. 150/2022 in tema di impugnazioni.

L'art. 33 del D. Lgs. n. 150/2022, in combinato disposto con i relativi artt. 87 e 98, prevede particolari modifiche alle modalità di presentazione dell'atto di impugnazione, apportando altresì modificazioni all'art. 582 c.p.p.

In particolare:

- l'art. 582 cpp, comma 1, dispone la presentazione dell'atto di impugnazione mediante deposito con le modalità previste dall'art 111-bis cioè mediante deposito telematico, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato;
- l'art. 582 cpp, comma 1-bis consente alle parti processuali di presentare l'atto o con deposito telematico, ovvero personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato;
- l'art. 87 comma 4 e 5 D. Lgs n. 150/2022, prevede che gli artt. 111-bis e 582, comma 1-bis, c.p.p. si applicheranno a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti (da pubblicarsi comunque entro il 31.12.2023) che dovranno definire le regole tecniche riguardanti le modalità telematiche di deposito, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento; nelle more, pertanto, continueranno ad applicarsi le disposizioni dell'art. 164 disp. att. c.p.p.;
- l'art. 87-bis introdotto dall'art. 5-quinquies della L. n. 199/2022 prevede che, fino alla piena attuazione tecnica del processo penale telematico, l'atto di impugnazione possa essere depositato a mezzo PEC alla PEC dedicata dell'Ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato.

Il deposito tramite la PEC è consentito, ma non obbligatorio, e pertanto tutti i suddetti



atti possono essere ancora depositati in formato analogico.

Diversamente, nel caso di riesame o di appello avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, l'atto di impugnazione deve essere trasmesso alla PEC dell'Ufficio competente a decidere in merito.

Nel caso di riesame delle misure reali l'atto va depositato o inviato alla PEC di questo Tribunale, nel caso di misure cautelari personali l'atto va depositato o inviato alla PEC del Tribunale della Libertà di Bologna.

Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.

- l'art. 87-bis comma 7, inoltre, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 591 c.p.p., ha previsto le seguenti cause di inammissibilità dell'atto di impugnazione depositato telematicamente:

- quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;
- quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati (REGINDE);
- quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di PEC non riferibile in base al provvedimento DGSIA all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato;
- nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di PEC non riferibile in base al provvedimento DGSIA all'ufficio competente a decidere.

Nei suddetti casi il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.

- l'art. 98 del D. Lgs. n. 150/2022 dispone l'abrogazione del comma 2 dell'art. 582 c.p.p. e dell'art. 583 c.p.p., pertanto, non è più possibile per le parti private e i difensori:

- presentare l'atto di impugnazione nella cancelleria del Tribunale o dell'Ufficio del Giudice di Pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento impugnato;
- proporre l'impugnazione con telegramma o con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.

CONCORDANO

sull'opportunità di effettuare una gestione della trasmissione telematica del deposito degli atti di impugnazione e delle comunicazioni ex art 584 cpp, in base alle seguenti modalità operative.

Art. 1 - Modalità di deposito atto di impugnazione

1. Posto che, allo stato, non risulta assegnato da DGSIA uno specifico indirizzo PEC all'Ufficio del Giudice di Pace di Finale Emilia e all'Ufficio del Giudice di Pace di Pavullo nel Frignano e che tra le cause di inammissibilità dell'impugnazione rientra la trasmissione a un indirizzo di PEC non riferibile in base al provvedimento DGSIA all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, sino a diversa disposizione anche normativa, l'unica modalità di deposito prevista e consentita per le impugnazioni avverso provvedimenti di tali uffici è allo sportello, personalmente o a mezzo di incaricato.
2. Il Pubblico Ministero, allo stato, può procedere al deposito dell'atto di impugnazione direttamente allo sportello con le modalità e nel numero di copie previste dalla normativa o a mezzo PEC.

3. Qualora si opti per il deposito telematico devono essere utilizzate le caselle PEC attivate da DGSIA per le specificate esigenze processuali degli uffici.

Il personale della Procura della Repubblica di Modena incaricato dovrà obbligatoriamente depositare l'atto di impugnazione mediante invio dalla casella PEC:

- depositoattipenali.procura.modena@giustiziacert.it

alla casella PEC:

- depositoattipenali.tribunale.modena@giustiziacert.it per impugnazione avverso provvedimenti emessi dai giudici del Tribunale di Modena;
- depositoattipenali.gdp.modena@giustiziacert.it per impugnazione avverso i provvedimenti emessi dai giudici dell'Ufficio del Giudice di Pace di Modena.

Art. 2 - Attestazione di deposito e verifiche

1. Il personale del Tribunale di Modena e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Modena incaricato del servizio, ai fini dell'attestazione del deposito degli atti pervenuti via PEC provvede a:

- a) aprire l'atto e gli allegati, verificare la presenza della firma digitale
- b) annotare nel registro SICP la data di ricezione;
- c) inserire l'atto, la documentazione allegata e i dati relativi alla PEC (ricezione e provenienza) nel fascicolo telematico (TIAP);
- d) inserire nel fascicolo cartaceo in apposito specifico sottofascicolo – al fine della continuità della tenuta - copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella PEC dell'ufficio (dato "storico", desumibile e verificabile dal sistema informatico) e dell'intestazione della casella di PEC di provenienza.
- e) annotare in calce all'originale del provvedimento l'impugnazione con indicazione di chi l'ha proposta e della data di proposizione.

2. Tali attestazioni possono essere sostituite dalla stampa del messaggio della PEC ricevuta in quanto dalla stessa risultano: l'indirizzo del mittente e del destinatario; l'oggetto del messaggio (ricorso \ appello avverso, ecc.); l'indicazione degli atti ad esso allegati i quali riportano, di regola, l'estensione informatica del formato di sottoscrizione ("p7m"; "pdf.signed").

Sulla stampa del messaggio va comunque annotato che è stata verificata:

- la firma digitale del soggetto che ha sottoscritto l'atto;
- la correttezza della casella PEC di destinazione (depositoattipenali.tribunale.modena@giustiziacert.it depositoattipenali.gdp.modena@giustiziacert.it);
- la presenza della casella del mittente in Reg.Ind.E. (da PST).
e apposta data, timbro e firma del funzionario.

3. Al fine di consentire al giudice di assumere le determinazioni in merito all'eventuale presenza di cause di inammissibilità, il personale di cancelleria, qualora rilevi delle irregolarità è tenuto ad investire immediatamente il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato al fine di emettere l'ordinanza di cui all'art. 87-bis comma 8 (introdotto dall'art. 5-*quinquies* della L. n. 199/2022).

In tal caso provvede a:

- sottoporre tempestivamente al giudice il fascicolo e sottofascicolo di cui al punto 1. lett. d);
- comunicare l'eventuale provvedimento di inammissibilità tramite TIAP a depositoattipenali.procura.modena@giustiziacert.it.

4. Diversamente darà corso agli ordinari adempimenti e attività previste (es. notifiche, formazione fascicolo impugnazione, annotazioni in SICP, trasmissione anche tramite TIAP del fascicolo al giudice di appello o legittimità, ecc.).
5. Posto che per il deposito degli atti penali, è specificamente prevista una casella PEC, qualora gli stessi pervengano ad altre PEC (protocollo informatico, Dirigente, ecc) o PEO (casella di articolazione amministrativa es. tribunale.modena@giustizia.it, o del dipendete, ecc.), a tali messaggi non deve essere dato seguito - con esonero dalla gestione - in quanto impropriamente trasmessi a casella non abilitata alla ricezione degli atti processuali.

A mero titolo di cortesia e di leale collaborazione al fine di consentire al mittente di rispettare l'eventuale deposito nei termini, può essere inviata in risposta una mail del seguente tenore " *messaggio rifiutato in quanto pervenuto a casella di posta elettronica non abilitata alla ricezione degli atti processuali*".

Art. 3 – Notificazione dell'impugnazione

1. Il personale del Tribunale di Modena e degli Uffici del Giudice di Pace incaricato del servizio, in relazione agli atti di impugnazione ricevuti dall'imputato e/o dalla parte civile, civilmente obbligato – sia con modalità analogica che telematica – prima di procedere alla notifica al PM provvede a:
 - a. annotare in calce all'originale del provvedimento l'impugnazione con indicazione di chi l'ha proposta e della data di proposizione;
 - b. annotare nel registro SICP l'impugnazione con indicazione di chi l'ha proposta e della data di proposizione;
 - c. inserire l'atto, la documentazione allegata e i dati relativi alla PEC (ricezione e provenienza) nel fascicolo telematico (TIAP) (allo stato per il solo Tribunale);
 - d. scansionare e inserire in TIAP (allo stato per il solo Tribunale)
 - e. scansionare e inserire in SICP nel campo documenti l'atto e gli allegati;
 - f. inserire nel fascicolo cartaceo in apposito specifico sottofascicolo gli atti relativi all'impugnazione.
2. Il personale del Tribunale di Modena incaricato dovrà obbligatoriamente effettuare la comunicazione mediante invio da TIAP alla casella PEC:
 - depositoattipenali.procura.modena@giustiziacert.itspecificando nel testo e oggetto i dati relativi all'impugnazione e il nominativo del PM destinatario.
3. Il personale dell'Ufficio del Giudice di Pace di Modena incaricato dovrà obbligatoriamente effettuare la comunicazione mediante invio dalla casella PEC:
 - depositoattipenali.gdp.modena@giustiziacert.italla casella PEC:
 - depositoattipenali.procura.modena@giustiziacert.itspecificando nel testo e oggetto i dati relativi all'impugnazione e il nominativo del PM destinatario.
4. Il personale dell'Ufficio del Giudice di Pace di Finale Emilia e Pavullo nel Frignano incaricato del servizio dovrà obbligatoriamente effettuare la comunicazione mediante invio dalla casella PEC
 - prot.gdp.finaleemilia@giustiziacert.it o prot.gdp.pavullonelfrignano@giustiziacert.italla casella PEC:
 - depositoattipenali.procura.modena@giustiziacert.itspecificando nel testo e oggetto i dati relativi all'impugnazione e il nominativo del PM destinatario.

5. Il personale della Procura della Repubblica provvede a comunicare al PM competente l'atto di impugnazione ricevuto casella PEC:

- depositoattipenali.procura.modena@giustiziacert.it.

Il presente Protocollo entra in vigore dalla data di sottoscrizione, e potrà essere soggetto a modifica, anche a seguito di diverse superiori disposizioni.

Letto, confermato e sottoscritto.


Il Dirigente Amministrativo
Luigina Signoretti



Il Procuratore della Repubblica
Luca Masini



Il Presidente del Tribunale
Pasquale Liccardo



Si comunichi per conoscenza e norma ai magistrati togati e onorari e al personale amministrativo della Procura della Repubblica, del Tribunale settore penale e impugnazioni, dell'Ufficio del Giudice di Pace di Modena, di Finale Emilia e di Pavullo nel Frignano, e per conoscenza ai MAGRIF, al Sig. Presidente della Corte di Appello di Bologna, al Sig. il Procuratore Generale di Bologna, al Sig. Presidente Ordine Avvocati. Si pubblichi sul sito web degli uffici interessati.

Il personale della Facoltà della Repubblica provvede a comunicare al PM l'incarico
di impugnarne in via di diritto l'impugnazione nei termini di cui all'art. 283
del codice di procedura penale.

Il presente protocollo è in vigore dalla data di sottoscrizione e potrà essere sottoposto a
modifiche anche a seguito di future superiori disposizioni.

Il presente è sottoscritto e sottoscritto

Il Procuratore Generale della Repubblica - Il Procuratore Generale della Repubblica
Il Procuratore Generale della Repubblica - Il Procuratore Generale della Repubblica

Il presente è sottoscritto e sottoscritto
Il Procuratore Generale della Repubblica - Il Procuratore Generale della Repubblica
Il Procuratore Generale della Repubblica - Il Procuratore Generale della Repubblica
Il Procuratore Generale della Repubblica - Il Procuratore Generale della Repubblica
Il Procuratore Generale della Repubblica - Il Procuratore Generale della Repubblica